

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Struttura di missione anniversari nazionali
ed eventi sportivi nazionali e internazionali



Inserire il logo Ministero della Cultura - Archivio Centrale
dello Stato
Soggetto Pubblico

CONVENZIONE

PER

il trasferimento di un contributo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 240** “Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del partito comunista italiano” iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2023 (residui 2022) e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per la realizzazione della **iniziativa «Il Partito Comunista Italiano attraverso le carte conservate presso l'archivio centrale dello Stato»**,

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali**, di seguito “Struttura di missione” – con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma, C.F. n. 80188230587, nella persona del dott. Agostino Cianciulli, dirigente amministrativo-contabile della Struttura, da una parte,

E

Il **Ministero della Cultura - Archivio Centrale dello Stato** - di seguito “Archivio Centrale” - con sede in P.le degli Archivi, 27 - 00144 Roma, C. F. 80215390586, nella persona del dott. Andrea De Pasquale, in qualità di Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato, dall'altra parte,

di seguito congiuntamente “**Parti**”,

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, all'articolo 12, commi 1 e 2, stabilisce che “*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e ss.mm.ii. ha stabilito la “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e in particolare l'articolo 2 comma 3 stabilisce la possibilità di “*contribuire, con proprie risorse ed entro i limiti delle*



- disponibilità annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza*”;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii., reca “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
 - la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e in particolare l’articolo 1, comma 405, ha assegnato alla Struttura di missione, in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, le risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse alla ricorrenza a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - il successivo comma 406 dell’articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio ovvero dell’Autorità politica delegata, che si avvale della Struttura di missione, sono stabiliti i criteri per l’assegnazione di tali risorse in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, definendo altresì l’ammontare massimo dei suddetti contributi;
 - il decreto del Ministro per le Politiche giovanili del 19 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 2775 in data 15 novembre 2021, attuativo del predetto articolo 1, comma 406, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha attribuito alla Struttura di missione il compito di provvedere – tramite avviso pubblico – all’avvio e all’espletamento delle procedure amministrative e contabili finalizzate alla selezione di progetti per le iniziative culturali e celebrative relative all’anniversario in parola;
 - in data 3 dicembre 2021, prot. SMCGM-0002356, è stato pubblicato l’Avviso pubblico concernente la selezione di progetti per le iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano;
 - la legge 30 dicembre 2021, n. 197, ha approvato il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, ha costituito il nuovo Governo e nominato il dott. Andrea Abodi Ministro senza portafoglio;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 ha conferito al Ministro dott. Andrea Abodi l’incarico per lo sport e i giovani;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2022 ha conferito al Pres. Carlo Deodato l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 ha conferito al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, la delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, da ultimo confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 2023 al n. 98, ove è ridenominata “Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali”;
- in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto 21 dicembre 2022, dispone che “sono mantenuti temporaneamente [...] gli incarichi dirigenziali non generali [...] già attivati nell’ambito della precedente Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022 ha disposto l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
- il decreto del Segretario generale 28 dicembre 2022, ammesso a registrazione in data 30 dicembre 2022 al n. 4808, nelle more della nomina del Coordinatore della Struttura di missione, ha conferito al dott. Agostino Cianciulli, dirigente non generale con competenze amministrativo-contabili presso la Struttura di missione, la delega alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185-203-204-208-210-211-212-215-216-240-247-257-267-903-904-916-981-986, iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022 e per l’esercizio finanziario successivo, salvo revoca espressa;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha approvato il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

CONSIDERATO CHE

- il decreto del Coordinatore pro tempore della Struttura di missione, prot. SMCGM-0001121 del 14 aprile 2022, ha istituito, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, dell’Avviso pubblico, la Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute in merito alle iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano;



- il decreto del Coordinatore pro tempore della Struttura di missione, prot. SMCGM-0002486 del 6 settembre 2022, ha approvato la graduatoria definitiva dei Soggetti pubblici e privati ammessi a contributo e i relativi importi, a valere sulle risorse economiche come definite all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico;

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra individuate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione e risorse economiche

1. Le premesse della presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della medesima e ne orientano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.
2. L'oggetto della presente Convenzione tra la Struttura di missione e l'Archivio Centrale, avuto riguardo alle rispettive competenze e finalità istituzionali, è il trasferimento del **contributo** per un importo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 240** *“Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del partito comunista italiano”* iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2023 (residui 2022) e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per la realizzazione dell'iniziativa «Il Partito Comunista Italiano attraverso le carte conservate presso l'archivio centrale dello Stato» a cura del Ministero della Cultura - Archivio Centrale dello Stato. L'iniziativa ha un **valore complessivo** pari a **euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)** e una **percentuale di contribuzione** da parte della Struttura di missione pari al **90,91 %**.
3. La presente Convenzione regola i rapporti fra la Struttura di missione e l'Archivio Centrale per la gestione del contributo finalizzato alla realizzazione della sopracitata iniziativa, come esplicitato nell'**Allegato A**, che forma parte integrante della stessa, contenente:
 - la **relazione illustrativa**, che rappresenta in modo organico e completo i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, le diverse attività/fasi connesse agli obiettivi, i prodotti/risultati attesi;



- il **cronoprogramma**, che indica i tempi di realizzazione sia complessivi che specifici per ogni singolo obiettivo e relative attività/fasi previste, coerentemente con quanto dichiarato nella relazione illustrativa;
- il **piano economico**, che individua la quota di contributo riconosciuto dal decreto del Coordinatore della Struttura di missione del 6 settembre 2022 citato in premessa, la quota di autofinanziamento e l'eventuale quota di co-finanziamento da parte di soggetti terzi. In riferimento agli obiettivi e relative attività/fasi dichiarati nella relazione illustrativa e nel cronoprogramma, il piano economico riporta i costi previsionali complessivi e l'indicazione delle singole voci di entrata e di spesa.

ARTICOLO 2

Efficacia e ambito temporale della Convenzione

1. La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo competenti, sino all'avvenuto positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo delle attività svolte e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2025**.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, sulla base di apposita motivata richiesta presentata dall'Archivio Centrale almeno 30 giorni prima della data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in **Allegato A**.

ARTICOLO 3

Responsabile del Procedimento amministrativo, Responsabile Unico del Procedimento

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la Struttura di missione, con nota SMCGM-0002355 del 3 dicembre 2021, è stato nominato **Responsabile del Procedimento amministrativo**, l'Ing. Eric Sanna, dirigente non generale con funzioni in materia di anniversari, per l'Archivio Centrale è nominato **Responsabile del Procedimento amministrativo** la dott.ssa Emanuela Fiorletta, funzionaria archivista di Stato.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Archivio Centrale darà comunicazione alla Struttura del nominativo e dei riferimenti del **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della stessa.



3. Le parti si riservano il diritto di sostituire i propri Responsabili dandone tempestiva comunicazione alla controparte secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
4. Le avvenute comunicazioni e pubblicazioni previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, saranno garantite dall'Archivio Centrale da parte del Responsabile del Procedimento amministrativo e dal RUP, di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ARTICOLO 4

Finanziamento e copertura finanziaria

1. Il contributo per la realizzazione dell'iniziativa, per un importo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) **il 60 %, a titolo di acconto, pari a euro 30.000,00 (trentamila/00)**, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione e registrazione della presente Convenzione, previo positivo riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della relazione preliminare di cui al successivo articolo 5 riguardante l'attività svolta fino al momento della sottoscrizione;
 - b) **il 40 %, fino ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00)**, a seguito del positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo.
2. L'Archivio Centrale prende atto ed accetta che, a seguito di quanto riportato al precedente articolo 2, comma 1, la Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo di cui al comma 1 del presente articolo solo dall'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti.
3. L'Archivio Centrale prende atto e accetta che il contributo verrà erogato esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione, pertanto lo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in parte, per altri scopi.
4. L'Archivio Centrale dichiara che per la realizzazione dell'iniziativa in argomento non ha ottenuto e percepito, né tantomeno richiederà, ulteriori finanziamenti di natura pubblica e/o privata, ad eccezione di quelli dichiarati nel piano economico in Allegato A.
5. La Struttura di missione può **autorizzare eventuali rimodulazioni** finanziarie tra le macrovoci (capitoli) previste nel piano economico in Allegato A, che devono essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte dell'Archivio Centrale con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione. Le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10%



(dieci per cento) della macrovoce (capitolo) di costo con l'importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata la rimodulazione **non sono soggette ad autorizzazione** da parte della Struttura di missione.

6. Eventuali economie, incluse quelle derivanti da ribassi degli importi posti a base di gara, potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della Struttura di missione, per finalità connesse all'oggetto della presente Convenzione. A tal fine l'Archivio Centrale dovrà dare comunicazione tempestiva delle eventuali economie alla Struttura secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
7. L'Archivio Centrale prende atto ed accetta, inoltre, che qualora non fosse più possibile procedere al completamento dell'iniziativa, la quota di contributo ricevuto di cui al precedente comma 1, lettera a) – nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2 – decurtato delle somme effettivamente sostenute e debitamente rendicontate ai sensi del successivo articolo 6, dovrà essere restituito alla Struttura di missione mediante accredito sul **conto infruttifero n. 22330** intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
8. L'Archivio Centrale dichiara che il conto presso il quale effettuare l'erogazione del contributo di cui trattasi è il **Conto di Tesoreria n. IT29T0100003245348300306540** (IBAN).
9. Eventuali variazioni dell'IBAN sopra indicato dovranno essere tempestivamente comunicate con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

Codice Progetto, CUP, monitoraggio, relazione preliminare e intermedia

1. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione di tutte le attività e delle spese inerenti alla presente Convenzione, viene attribuito il **Codice Progetto "228-PCI** e il **Codice Unico di Progetto (CUP) "J87G22000510001"** che identifica il progetto d'investimento pubblico. **Entrambi i codici andranno riportati in tutte le comunicazioni, documenti e fatture relative al rapporto in parola.**
2. L'Archivio Centrale prende atto ed accetta che, entro la data prevista in Allegato A, dovrà trasmettere alla Struttura di missione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento amministrativo e/o del/dei RUP di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, con le modalità indicate nell'articolo 17 della presente Convenzione:



- a) **successivamente alla sottoscrizione della Convenzione e propedeuticamente alla ricezione dell'acconto** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), una **relazione preliminare** sulle attività svolte e le spese sostenute fino al momento della sottoscrizione, quali attività propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa;
- b) **entro il 30 novembre 2023**, una **relazione intermedia**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti. La relazione intermedia dovrà dare evidenza della congruità del progetto a quanto riportato nell'Allegato A alla presente Convenzione, in particolare del rispetto degli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa, del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, del rispetto del piano economico presentato.

ARTICOLO 6

Rendicontazione

1. L'Archivio Centrale **prende atto ed accetta che dovrà rendicontare, secondo quanto indicato nel piano economico in Allegato A, l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, giustificando, laddove esistenti, le differenze (in aumento o in diminuzione) con il costo complessivo previsto dell'iniziativa, pari a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).**
2. L'Archivio Centrale prende atto ed accetta che la rendicontazione, comprensiva della documentazione di cui al successivo comma 3, dovrà essere trasmessa alla Struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A, ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data eventualmente prorogata come da richiesta dell'Archivio Centrale nei termini e nei modi di cui al sopracitato articolo 2, comma 2.
3. A seguito del completamento delle attività previste in Allegato A, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'Archivio Centrale dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) **relazione finale**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti, analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 2;
 - b) **rendiconto dettagliato, in forma tabellare**, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, articolato in coerenza con il piano economico in Allegato A, comprendente anche l'elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);
 - c) **copia di tutti i giustificativi spese e dei rispettivi pagamenti (bonifici, assegni, carte di credito e di debito) che dovranno riportare, rispettivamente nell'oggetto e nella causale, il Codice Progetto e il CUP di cui al precedente articolo 5, comma 1;**



- d) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), da parte del Responsabile del Procedimento amministrativo e/o del/dei RUP di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, **relativa alle spese effettivamente sostenute** per l'attuazione della presente Convenzione, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- e) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), da parte del Responsabile del Procedimento amministrativo e/o del/dei RUP di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, attestante **l'adempimento di tutte le eventuali prescrizioni fiscali e previdenziali** connesse all'iniziativa (a titolo d'esempio: ritenute fiscali e previdenziali, diritti SIAE);
- f) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), da parte del Responsabile del Procedimento amministrativo e/o del/dei RUP di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, sul **rispetto della normativa di riferimento** di cui al successivo articolo 11, finalizzata al rimborso delle spese sostenute relativamente ai servizi e forniture.
4. L'Archivio Centrale prende atto ed accetta, inoltre che, qualora l'importo complessivo speso e rendicontato secondo le modalità di cui al presente articolo, dovesse risultare inferiore al costo complessivo previsto dell'iniziativa, ossia a **euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)**, il contributo verrà ricalcolato applicando la percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, all'importo effettivamente speso e rendicontato. In caso di maggior somme finanziate, il beneficiario provvederà alla restituzione immediata della differenza, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, della presente Convenzione.
5. L'Archivio Centrale è tenuto a produrre ogni altra documentazione che la Struttura di missione dovesse ritenere utile e necessaria al monitoraggio delle attività e all'erogazione del contributo riconosciuto.
6. L'Archivio Centrale prende atto ed accetta che, in caso di mancata o parziale produzione di quanto richiesto dalla Struttura di missione in fase di monitoraggio e di rendicontazione, ovvero qualora per alcuni costi o pagamenti non sia riscontrabile la pertinenza e correlazione alla presente Convenzione, le relative somme non verranno riconosciute. In tal caso la Struttura di missione procederà al ricalcolo del contributo ammissibile sulla base delle sole spese effettivamente ammesse, nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2.



ARTICOLO 7

Obblighi delle parti

1. La Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 4.
2. L'Archivio Centrale, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, cura ed è responsabile della gestione del contributo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, al fine di realizzare l'iniziativa in argomento.
3. L'Archivio Centrale garantisce l'adempimento e l'osservanza di quanto stabilito con la presente Convenzione, mantenendo sollevata la Struttura di missione da ogni responsabilità in merito alla procedura seguita per la realizzazione dell'iniziativa, garantendo l'estraneità della stessa da tutti i rapporti contrattuali posti in essere.
4. L'Archivio Centrale, con riferimento alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo, svolge le attività di affidamento dei servizi e forniture, stipula dei relativi contratti, conformemente a quanto stabilito nel successivo articolo 11.
5. **L'Archivio Centrale si obbliga ad effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'iniziativa per esclusivo tramite di sistemi tracciabili quali: bonifici, ricevute bancarie, assegni nominativi, carte di debito o credito, fatturazione elettronica. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti in contanti.**
6. L'Archivio Centrale si obbliga a rendicontare l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, secondo quanto stabilito al precedente articolo 6.
7. L'Archivio Centrale si obbliga a pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, di cui sarà data notizia alla Struttura di missione secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 17, le informazioni relative al contributo oggetto della presente Convenzione, come previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
8. L'Archivio Centrale prende atto e accetta che tutti gli importi indicati nella presente Convenzione e nel piano economico in Allegato A sono da intendersi comprensivi di ogni onere accessorio (es. IVA).

ARTICOLO 8

Logo della Struttura di missione e pubblicazioni



1. L'Archivio Centrale si obbliga a prevedere la riproduzione o l'utilizzo del logo della Struttura di missione in tutti i materiali di comunicazione e informazione, compresi quelli digitali, che saranno prodotti nell'ambito della presente Convenzione. La concessione all'utilizzo del logo potrà avvenire previa specifica richiesta per ciascuna differente modalità prevista e soltanto a seguito di invio alla PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it delle bozze degli stampati e dei materiali digitali. La Struttura di missione rilascerà il "visto si stampi" con specifico atto scritto, previa verifica della correttezza della riproduzione.
2. L'Archivio Centrale si impegna a riportare sui materiali a stampa, audiovisivi e digitali, oltre al logo di cui al precedente comma 1, l'indicazione che per la realizzazione degli stessi ha beneficiato del contributo della Struttura di missione, nonché a produrre e trasmettere tali materiali a realtà bibliotecarie e istituzionali secondo le modalità indicate in Allegato A.

ARTICOLO 9

Rapporti con i terzi

1. L'Archivio Centrale è responsabile unico relativamente alle attività di realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1 e delle attività dedotte dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 7.
2. La Struttura di missione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto giuridico comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

Maggiori oneri

1. Le parti convengono che qualora, per la realizzazione dell'iniziativa, si rendessero necessarie ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle indicate nel piano economico in Allegato A, l'Archivio Centrale provvederà al reperimento delle stesse.

ARTICOLO 11

Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione della presente Convenzione si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., nonché quelle vigenti all'atto degli affidamenti dei servizi e forniture.
2. Trovano altresì applicazione le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata.



ARTICOLO 12

Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale

1. La Struttura di missione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Archivio Centrale abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. L'Archivio Centrale si obbliga a tenere indenne la Struttura di missione da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dal Archivio Centrale stesso nell'ambito della presente Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. L'Archivio Centrale si obbliga a dare immediato avviso alla Struttura di missione di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla pertinente normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13

Recesso

1. L'Archivio Centrale ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione per cause sopravvenute determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, previa comunicazione firmata digitalmente da inviare alla Struttura di missione a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di cui al successivo articolo 17 della presente Convenzione. Tale comunicazione dovrà illustrare adeguatamente le motivazioni e fornire l'eventuale documentazione a supporto.
2. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di avvio dell'iniziativa, previa accettazione della stessa da parte della Struttura di missione, l'Archivio Centrale si impegna alla restituzione dell'importo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente Convenzione.
3. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di proseguire nell'iniziativa avviata, la Struttura di missione valuterà quanto trasmesso e i risultati raggiunti, e in caso di accettazione della stessa, comunicherà le risultanze della verifica della rendicontazione presentata ai sensi del



precedente articolo 6. In tal caso l'Archivio Centrale procederà con le modalità stabilite dal precedente articolo 4, comma 7, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 14

Revoca

1. La Struttura di missione può revocare il trasferimento del contributo in qualsiasi momento per gravi cause determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 21 *quinquies*, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e *ss.mm.ii.*. La Struttura può comunque esercitare il diritto di revoca nel rispetto dei principi di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:
 - a) ritardo nell'inizio delle attività rispetto al termine fissato;
 - b) ritardo nella attuazione del cronoprogramma non dovuto a causa di forza maggiore e tale da rendere il raggiungimento tardivo degli obiettivi non più confacente agli interessi pubblici sottesi alla realizzazione della iniziativa;
 - c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata dell'iniziativa e comunque in tutti i casi in cui la stessa non sia dovuta a causa di forza maggiore;
 - d) mancata messa a disposizione della Struttura di missione, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti previste dalla presente Convenzione;
 - e) inadempienza nell'attività di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
 - f) irregolarità contabili accertate in sede di verifica della esatta esecuzione della Convenzione.
2. La revoca è disposta dalla Struttura di missione che stabilisce anche in ordine al recupero delle somme eventualmente già erogate, previa verifica in contraddittorio tra le parti, delle attività effettivamente realizzate. In particolare, la Struttura di missione revoca il trasferimento del contributo previa comunicazione di avvio del procedimento **al/alla** Archivio Centrale ai sensi



degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte.

3. Nel caso in cui una somma erogata all'Archivio Centrale debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire alla Struttura di missione la somma in questione, nel termine concesso dalla Struttura stessa.
4. Sono, comunque, fatte salve le obbligazioni legittimamente assunte dall'Archivio Centrale verso terzi in attuazione della presente Convenzione, alle quali lo stesso farà fronte nei limiti della disponibilità del contributo ricevuto, nel rispetto della percentuale di contribuzione, senza nulla a pretendere dalla Struttura di missione.
5. Nel caso di revoca l'Archivio Centrale si impegna a presentare la rendicontazione, come previsto dal precedente articolo 6, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di revoca da parte della Struttura di missione.
6. La Struttura di missione può, inoltre, procedere alla sospensione cautelare del trasferimento del contributo, fino alla data in cui l'Archivio Centrale non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Struttura di missione.

ARTICOLO 15

Tentativo di conciliazione

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa ai sensi della normativa vigente.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alle competenti autorità giudiziarie.

ARTICOLO 16

Trattamento dei dati personali

1. Nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, laddove le Parti saranno nella condizione di dover trattare dati personali, sono tenute ad osservare:
 - a. il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR");
 - b. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.



ARTICOLO 17

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione devono avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Struttura di missione: **anniversarinteressenazionale@pec.governo.it**

per l'Archivio Centrale: **acs@pec.cultura.gov.it**

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.
3. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione acquista efficacia se convenuta fra le parti, sottoscritta digitalmente, e trasmessa secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La presente Convenzione è trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione anniversari nazionali ed
eventi sportivi nazionali e internazionali

Il Dirigente amministrativo-contabile
Dott. Agostino Cianciulli

Ministero della Cultura
Archivio Centrale dello Stato

Il Sovrintendente dell'Archivio Centrale dello
Stato
dott. Andrea De Pasquale